



COPIA

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

DELIBERAZIONE N. 31/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

L'anno duemilaTREDICI addì TREDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 21,00 nella Residenza Comunale.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.

All'appello risultano:

| | | presente | assente |
|---|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | BORASIO Paolo | Si | No |
| 2 | COLLETTI Gianluca | Si | No |
| 3 | CANEPARI Riccardo | Si | No |
| 4 | PASINO Chiara | Si | No |
| 5 | SCIUTTO Elio | Si | No |
| 6 | TRAVERSO Valentino | No | Si |
| 7 | BELLEN Ilenia Fiammetta | Si | No |
| | Totale | 6 | 1 |

Presiede il Sindaco Pro-Tempore, Avv. Paolo Borasio, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.

Successivamente in prosecuzione di seduta

Invitata dal Presidente, il RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI riferisce come le riduzioni dei trasferimenti erariali operate negli esercizi 2012 e 2013 abbiano arrecato un notevole disequilibrio tra le entrate e le spese correnti, rendendo pertanto necessario assicurare ulteriori risorse rispetto quelle prevedibilmente conseguibili dalla maggiorazione dell'addizionale comunale all'irpef già deliberata nell'odierna seduta.

A riguardo il PRESIDENTE relaziona sull'opportunità di elevare l'aliquota dell'IMU ora prevista per le aree edificabili di modo da conseguire il maggiore gettito occorrente per rendere possibile l'equilibrio tra le entrate e spese del bilancio del corrente esercizio 2013 di prossima approvazione nella corrente seduta.

Al termine della relazione il PRESIDENTE invita i consiglieri a pronunciarsi in merito ed in mancanza di interventi il Presidente richiede al Consiglio l'approvazione della deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente;

RILEVATO che:

- in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, dagli articoli 8 e 9 del d. Lgs. n. 23/2011 ed, in quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate. nonché dall'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dagli articoli 1 e seguenti del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124:

- dispone l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale;
- aumenta la base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili ed i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- riduce la discrezionalità nel prevedere riduzioni, esenzioni o agevolazioni ai soli casi previsti dalle disposizioni legislative. In particolare viene abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997 concernente:
 - il considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
 - la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione

TENUTO conto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili

fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 poiché il gettito è stato assegnato ai Comuni fatta eccezione per quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento riservato allo Stato. Per quest'ultimi immobili i Comuni possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10; il relativo gettito è di spettanza del Comune.

Da ultimo è stato:

- soppresso l'obbligo di pagamento della prima rata dovuta per:
 - le abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ I, A/8 e A/9
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale;
 - i terreni agricoli e fabbricati rurali;
- soppresso l'obbligo di pagare al seconda rata ed esentate dall'anno 2014 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 7 in data 17 marzo 2012 con la quale venivano approvati il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria e le aliquote e detrazioni valevoli dall'anno 2012, successivamente rideterminati con deliberazione consiliare n. 38 in data 31 ottobre 2012

RITENUTO necessario fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013:

VISTI:

- a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- c) l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il qual prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il*

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- d) le disposizioni succedutesi in ordine al termine per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2013, prorogato dapprima al 30 giugno 2013 con il comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successivamente al 30 settembre 2013 con l'articolo 10, comma 4-quater del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato definitivamente fissato al 30 novembre 2013 ad opera dell'art. 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art.13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni di € 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Detrazioni:

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni

alla luce delle modifiche apportate dal comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-*bis*, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 8, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota agevolata prevista a favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale dallo 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, fermo restando il divieto di aumentare l'aliquota di base fissata per tali tipologie di immobili;

ESAMINATO l'andamento del gettito dell'IMU dell'anno 2012 e della prima rata di acconto per l'anno 2013 che consentono le seguenti proiezioni su base annua ad aliquote vigenti, escludendo qualsiasi gettito per le abitazioni principali tenendo conto delle disposizioni dettate dall'art.2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124 riguardanti l'eliminazione della prima rata nonché della proposta eliminazione della seconda rata attualmente in corso di esame parlamentare e di cui si prevede la prossima approvazione:

| | STATO | COMUNE |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Terreni | | |
| Aree edificabili | | 20.076,00 |
| Fabbricati di cat. D escluso D10 | 80.620,00 | 10.608,00 |
| Fabbricati di cat. D10 | | |
| Fabbricati rurali | | |
| Altri fabbricati | 674,00 | 219.412,06 |
| Abitazioni principali | | |
| Totali | 81.294,00 | 250.096,06 |

VISTO lo schema di bilancio per l'esercizio 2013 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge:

- che a fronte del maggiore gettito dell'IMU assicurato con l'attribuzione per intero al Comune dell'imposta, fatta esclusione di quale dovuta ad aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato, l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto per gli anni 2013 e 2014 una riduzione delle risorse nazionali assegnate alle finanze locali, istituendo il Fondo di solidarietà comunale in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio, già a sua volta sostituito dei tradizionali trasferimenti erariali;
- l'ulteriore riduzione dei fondi già assegnati nel 2012 in conseguenza del decreto legge n. 95/2012 attuativo della cd. *spending review*,
- la necessità di assumere provvedimenti che consentano di reperire le risorse necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», circa la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile espressi sulla proposta di deliberazione e riportati come di seguito:

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Daniela INTORCIA

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) determinare le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, da applicare nell'anno 2013 nelle misure indicate nel sotto riportato prospetto

| Fattispecie | Misura 2013 |
|---|-------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (categoria A, pertinente cat.C02, C06, C07) | 5 ‰ |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 | 2,00 ‰ |
| Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale | 10,10 ‰ |
| Aree fabbricabili | 10,10 ‰ |

- 2) confermare per l'anno 2013 le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 3) di stimare in €uro 299.822,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 4) trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Con successiva separata deliberazione unanime e palese, di dichiarare, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire che il gettito d'imposta conseguente la presente deliberazione possa essere incluso tra le previsioni delle entrate e se ne possa prevedere il suo utilizzo nelle previsioni di spesa, nel bilancio preventivo dell'esercizio 2013 di successiva approvazione.

IL SINDACO
F.to Avv. Paolo BORASIO

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 04/12/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 19/12/2013
Dalla Residenza Comunale, li 04/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, essendo stata pubblicata a fare data dal _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, li 04/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA